P E R

La illustre Marchesa vedova
Cavalcanti.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE
NAPOLI

Digitized by Google

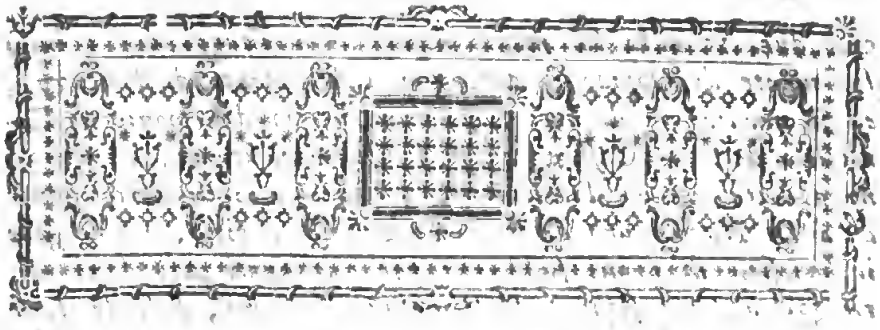

LA vedova ſignora marcheſa Cavalcanti D. Vincenza Caracciolo chiede il paraggio ſu' beni paterni e materni, per eſſer ſtata ella, priva affatto di dote, collocata in matrimonio col fu ſignor marcheſe di Verbicaro D. Franceſco Cavalcanti. Il di lei fratello ſignor duca di Vietri D. Michele Caracciolo erede univerſale de' comuni genitori, contra cui ſi è diretta la dimanda, le oppone li maritaggi de' monti coſtituitile in dote nelle tavole nuziali, la rinunzia da eſſalei ſtipolata, e l'acquieſcenza al giudizio paterno. La ſignora marcheſa afferma, che la coſtituzion de' maritaggi, d' indole loro ineſigibili, valga lo ſteſſo, che di nulla eſſere ſtata dotata, e che la rinunzia promeſſa nella età di anni tredici, non mai ratificata, ſia nulla, invalida, ed inefficace. Queſta conteſa va alla deciſione del S. R. C. dopo la compilazione del termine ordinario, e dietro la relazione de' beni e de' peſi delle eredità paterna, e materna. Difendiam noi la ſignora marcheſa; per la qual coſa, premeſſa la narrazion del fatto, e dettagliato il corſo del giudizio, dimoſtreremo la ragionevolezza e 'l ſaldo fondamento della di lei dimanda, e la inſuſſiſtenza delle eccezioni del ſignor duca.

Nel giorno 18 di gennajo del 1771 furon ſtipulati li capitoli per lo matrimonio tra D. Vincenza Caracciolo figliuola del ſignor duca di Vietri D. Niccola, e 'l ſignor marcheſe di Verbicaro D. Franceſco Cavalcanti. In eſſi il padre per tutto ciò, che alla figlia potea ſpettare ſulli beni paterni e materni le aſſegnò *ducati* 20 *mila* ne' ſeguenti maritaggi de' monti

cioè, duc. 10 mila ſul monte nuovo de' maritaggi, duc. 3 mila ſul monte di Oppido, duc. 3 mila ſul monte di Brienza, ed il maritaggio di duc. 4 m. conſeguendo dal monte di Caracciolo detto la Caſſa grande; li ſteſſi maritaggi, che ſpettano a detta ſignora D. Vincenza, come figlia di detto ſignor duca D. Niccola uno de' ſignori cavalieri aſcritti, e che gode il beneficio de' monti ſuddetti: per tali quali però detti maritaggi a detta ſignora D. Vincenza ſpettano, e ſe le devono da detti riſpettivi monti... ſenza che detto ſignor D. Niccola ſia tenuto ad eſigibilità, a riſerba però del maritaggio di duc. 500, che a detta ſignora D. Vincenza ſpetta come chiamata al monte ordinato dal fu D. Domenico Caracciolo, anteceſſore di eſſo ſignor duca, che l'iſteſſo ſignor D. Nicola dovrebbe ſoddisfare ſopra di alcuni effetti dell'iſteſſo ſignor duca D. Nicola, che ſi retrocedono al medeſimo.

Vale a dire, che non ſolamente D. Vincenza nulla ricevette da' ſuoi genitori, ma de' ducati 20500 di maritaggi, che le ſpettavano, il padre le aſſegnò ducati 20 mila ineſigibili, come vedremo da quì a poco, ritenne ducati 500, a cui eſſo era tenuto. Ciò non per tanto volle egli, che la figlia contenta di ciò, che non avea ricevuto, l'aveſſe non ſolo di ogni ſua pretenzion quietato, ma rinunziato pure ad ogni diritto, che in appreſſo le aveſſe potuto appartenere: e per giunta alla derrata pretese l'obbligo della ratifica condotta in caſa del marito. Ed eſſa che allora avea appena 13. anni, ed era in caſa del padre, e nella poteſtà del padre, accettò ciocchè piacque al padre. Ma uſcita dalla caſa, non ratificò ciocchè avea promeſſo, nel propoſito di ſperimentare a miglior tempo ſue ragioni.

Molto dopo la contrazione del matrimonio, per la morte ſenza figli del duca di Caſa Maſſima, la ducheſſa di Vietri D. Maria Giuſeppa da Ponte, madre di D. Vincenza, divenne ducheſſa di Caſa Maſſima, e S. Michele, ed acquiſtò la ricca eredità del defunto fratello. Attendeva a ragion la figlia, che la madre aveſſe corretto almeno in parte il torto recatole nel rincontro del ſuo matrimonio; ma ella diretta dal figliuolo primogenito, deviò dal giuſto diſegno: un

un legato di ducati 5 mila fattole col teſtamento del 1780, fu ridotto ne' codicilli a ducati 1500.

Trapaſſata la ducheſſa di Caſa Maſſima D. Maria Giuſeppa da Ponte nel giorno 19 di agoſto del 1794, nacque controverſia tra l'illuſtre duca D. Michele primogenito, ed erede univerſale della madre, e gli altri tre ſuoi figliuoli maſchi D. Fabio, D. Antonio, e D. Ganbatiſta Caracciolo eredi particolari *in rebus certis*. La eredità fu dedotta in S. C. Accorſe pure la ſignora marcheſa Cavalcanti, e riſoluta di non arretrare ulteriormente l'eſperimento di ſue ragioni, iſtituì giudizio per lo paraggio ſulla eredità e beni materni *fol.* 30. Allora fu, che il fratello le oppoſe le cennate eccezioni, e ſpecialmente la promeſſa della rinunzia: e con altra ſupplica lodò in autore il ſignor marcheſe Cavalcante, che coll'obbligo *in bonis propriis* avea garantita la rinunzia della moglie.

La lite appena introdotta non andiede innanzi per lo cammino giudiziario: fu in decembre del 1795 compromeſſa a due arbitri. Avanti agli arbitri la ſignora marcheſa chieſe pure il paraggio ſulli beni paterni. Il duca vi ſi oppoſe, ſoſtenendo che la facoltà degli arbitri dovea reſtringerſi alla dimanda del paraggio dedotta in S. C. Ma a queſta ritualità ſi ovviò facilmente, poichè dedotta l'azione del paraggio pure ſu' beni paterni nel S. C., ne fu rimeſſa la cognizione agli arbitri ſteſſi.

Impartito dagli arbitri il termine ordinario, ſiccome il ſignor duca non fece alcuna pruova, così all'oppoſto la ſignora marcheſa con pruove teſtimoniali, co' libri erariali, e con i documenti delle locazioni, moſtrò conchiudentemente, che la rendita feudale, e burgenſatica della ſola eredità materna produceva il capitale oltrepaſſante i ducati cinquecentomila.

Fiſſato il valore dell'aſſe ereditario della ducheſſa di Vietri, era certo il diritto della marcheſa. Ma ſi frapposero delle remore alla pubblicazione del laudo, quindi nel giorno 26 di marzo del 1798, a di lei petizione, ſi ordinò procederſi in S. C.

Quivi la ſignora marcheſa chieſe una liberazione *in cauſſam decla-*

randum: ed a' 21 aprile vedendoſi ben fondata la ſua ragione, dal S. C. ſi decretò: *Solvat illuſtris dux Veteri D. Dominicus Caracciolo in beneficium illuſtris marchioniſſæ D. Vincentiæ Caracciolo & Cavalcanti duc.* 1500. *cum intereſſe ad rationem duc.* 4. *pro centenario decurſo biennio poſt mortem ill. D. Joſephæ a Ponte communis matris: ſalvo jure dicto illuſtri duci D. Dominico imputare dict. duc.* 1500. *caſu quo ſuccumbuerit in judicio propoſito in S. C. per dictam illuſtrem marchioniſſam D. Vincentiam, quatenus competeret imputatio prædicta.*

A mettere in chiaro il quantitativo de' beni e de' peſi delle eredità del duca, e della ducheſſa di Vietri e di Caſamaſſima, ne fu, a' 26 di aprile dello ſteſſo anno 1798, preſcritta la relazione, che videſi pubblicata nel giorno 31 di ottobre del medeſimo anno. La diſcuſſion di eſſa avrebbe ſicuramente aſſodato il valore della materna eredità oltre i ducati cinquecentomila, che la ſignora marcheſa avea aſſunto e provato; quindi ſarebbeſi ad evidenza rilevata la grave ingiuria inferitale, col mandarla a marito ſenza dote. Il ſignor duca in conſeguenza diretto ad occultare l'aſſe della famiglia, ſi oppoſe alla diſcuſſione, ſull'aſſunto che doveſſe prima deciderſi ſul *deberi*. Ma il S. C. vuol conoſcere il vero; ed in iſcambio della diſcuſſione, preſcriſſe un tranſunto della poſizione dell'una, e dell'altra parte, che ſi formò, e di eſſo ſi ragionerà al luogo proprio.

In queſto ſtato di coſe viene la cauſa alla deciſione del S. C. La ſignora marcheſa dimanda il paraggio ſulli beni paterni, e ſulla ricca eredità della madre. Il ſignor duca oppone il giudizio paterno, cui ſeguì decente matrimonio; Dice la dote de' monti compenſativa di ogni diritto: Le oppone la rinunzia compreſa ne' capitoli matrimoniali. E dice finalmente, che nella ſoſſiſtenza dell'azione della ſignora marcheſa, l'attual ſignor marcheſe di Verbicaro erede del padre, ch'entiò garante alla rinunzia della moglie, è tenuto al rimpiazzo.

Noi non entriamo nella controverſia tra il ſignor duca di Vietri, ed il ſignor marcheſe di Verbicaro. E' queſta una parte riſervata al di lui avvocato. Saran le noſtre cure riſtrette

a giu

a giuſtificare la dimanda della ſignora marcheſa, ad eſcludere l'eccezioni che le ſi oppongono. Proponiam quindi a dimoſtrare I. Che alla ſignora marcheſa ſpetta il paraggio ſulli beni del padre e della madre. II. Che la rinunzia non oſti. E ne' luoghi opportuni ſciorremo i dubbj che ſi fanno. In ultimo luogo tratteremo della quantità del paraggio dovuta.

Debbeſi alla ſignora marcheſa Cavalcanti il paraggio ſulli beni del padre e della madre.

E' Obbligo del padre dotare la figliuola *L. 3. L. 7. §. 1. Cod. de jure dot.*, tanto che viene egli aſtretto, quando non curi l'adempimento di un dovere così preciſo *L. 19. D. de ritu nupt.* Il duca di Vietri non vi adempì affatto; a ragione quindi ſi è adito il magiſtrato dalla ſignora marcheſa Cavalcanti.

Or l'attual ſignor duca di Vietri crede, che il padre v'adempiſſe, aſſegnando in dote alla figliuola ducati 20 m. de' maritaggi de' monti familiari: ma non è ragionevole l'aſſunto, perchè ſono le montiſte chiamate a' maritaggi *ex propria perſona*, non com'eredi del padre, per cui la dote de' monti non ſoddisfa il debito paterno, nè alla figliuola toglie l'azione della legittima. Ed in fatti il ſignor duca di Vietri coſtituendo in dote alla figliuola i maritaggi, diſſe: *Li ſteſſi maritaggi, che ſpettano alla detta ſignora D. Vincenza... tali quali però detti maritaggi a detta ſignora D. Vincenza ſpettano, e ſe le devono da detti riſpettivi monti*: vale a dire, che la dote de' monti non può dirſi compenſativa del diritto, che ſpetta alle figliuole ſulli beni de' loro genitori, ma un patrimonio loro proprio. Ciò poſto la ſignora marcheſa non può dirſi dotata dal padre, ma *de proprio*.

La ricchezza della figliuola non diſobbliga il padre dalla dote. Queſta è in luogo di legittima, e la legittima debbeſi al figliuolo ricco, o povero che ſia. Non è da confonderſi l'obbligo d'alimentar la figlia, coll'obbligo della dote. Gli alimenti ſi debbono onde l'uomo eſiſta, per cui, quando il figlio abbia altronde da vivere, egli non ha diritto di re-

peterli dal padre, *At dotis datio non ad esse, sed ad bene esse pertinet, ut nempe filiabus optime de marito prospicerentur.*

Ma l'oggetto de' monti, dice l'avvocato del signor duca di Vietri, è di sgravare le famiglie dal peso delle doti, per cui la dote, che ha la figlia del montista, si reputa come uscita dal padre, e dipendente dal patrimonio paterno: onde colei che ha la dote de' monti non ha diritto di pretendere il paraggio *ex integro*: questo assunto non è vero.

L'obbligo di dare la legittima a' figli, e la dote, che sta in luogo della legittima, nasce dalla legge, ed a questo diritto non può derogarsi dal fatto de' privati: dica quelche voglia il padre a diminuire la legittima dovuta al figlio; egli potrà diredarlo per giusta causa; ma quantevolte non possa diredarlo, gli è interdetto diminuire la legittima, ricco o povero che sia. E siccome il figlio, che colla morte del padre succeda ad un ricco fedecommesso, non perde il diritto alla porzione che gli accorda la legge; egualmente la donna, che venga altronde dotata, ha diritto sempre sulli beni de' genitori. La legge di natura accorda egual ragione a' figli, e non riconosce differenza di sesso: ed è certo che gli statuti esclusivi delle donne dalla successione de' genitori, si allontanano dalla equità e dalla ragione: *Ab æquitate naturali discessisse videntur gentes, quæ filias nupturas, oblata certa dote, contentas exortesque esse jubeant: Hennec. de jure nat., & gent. lib.* 2. §. 72. Non è giusto perciò, che si neghi alla donna quel poco, che l'ha rimasto l'avaro giudizio dell'uomo.

Ma non si vuol contendere senza necessità: si ammetta ciocchè dice il signor duca di Vietri, ed i ducati 20 mila di maritaggi si reputino come dote costituita dal padre alla figliuola; e su questo dato nasce al dotante un'altro obbligo, che ora ravviseremo.

Abbiamo per fatto sicuro che niuno de' maritaggi fu esatto da' monti: appena dal monte grande, pel favore del fu marchese Cavalcanti luogotenente della summaria, si ritirarono ducati 1000. Ciò importa che i nomi ceduti sono, ed eran vani anche *de sempore matrimonii*, giacchè i monti non han pagato, nè possono pagare; conforme certificano i ti-

i rispettivi razionali. Or messo questo dato ne sorgono due indubitate conseguenze di diritto: o che il dotante fa vero ed esigibile il credito, o la dotata ritorna *ad prima jura*.

In materia di dote non ha luogo la regola, che generalmente si verifica nella vendita e cessione del credito. In questo caso basta che il credito sia vero, che il venditore ad altro non è tenuto *l.* 4. *D. de heredit. vel act. vendit. Si nomen sit distractum Celsus libro nono digestorum scribit, locupletem esse debitorem non debere præstare: debitorem cum esse, præstari, nisi aliud convenit:* ma nel rincontro di dote, il cedente è tenuto alla esigibilità. *L. si cum dotem* §. 2 *D. soluto matrim.* : *si mulier soluto matrimonio egentem reum dotis per novationem decepta, accipiat; nihilominus actio dotis ei manebit.*

E Brunnemanno nel commento a questa legge dimostra, che questa teoria in materia di dote abbia luogo, o che il dolo concorra *ex proposito, vel re ipsa. Quando mulier loco dotis nomen inidoneum per novationem accepit, in hoc decepta, tum nihilominus actio ei manebit; & sic cedens tenetur locupletem debitorem præstare favore dotis* §. 2. *h. t. Si mulier in contractu dotis decepta, ipso jure non valere contractum, licet deceptio sit tantum in re ipsa. Barbos. in leg. si extimatis* 51. *n.* 12. *hoc tit.*

Il Galeota *quæst.* 37. *n.* 77 a questo proposito scrisse: *Decisio textus in dicta l. si nomen fallit in dote; nam speciale est in causa dotis, ut sive marisus, sive mulier decipiatur in recipiendo nomen non idoneum subveniatur sibi. Verba sunt Castrensis in l. Maevia D. soluto matrim. post n.* 4. . . . . *& licet Castrensis plura dicat faciendo diversa capita, quæ non in omnibus probantur, in hoc tamen adprobantur, ut speciale sit in causa dotis*, e soggiugne, *viro atque uxori in dote succurrendum, etiamsi culposa ignorantia ei imputari possit, & sufficere si re ipsa lædantur, accipiendo debitorem inopem . . . . . & rationem specialitatis colligi ex lege jure succ.* §. *fin. D. de jure dot. ubi generaliter definitur, in causa dotis nullam admitti captionem.*

Il Presidente de Franchis *decis.* 90. ragionando sull' istesso

articolo parla così: *dicebatur quod ſi textus in L. ſi nomen non reciperet dictam limitationem in genere, recipiebat tamen eam in cauſſam dotis. Dicebatur etiam quod delegatio, vel inſolutum datio in hoc caſu non opitulabatur, quia præſupponebat, quod vir fuiſſet ignarus, quod Julius Cæſar non erat ſolvendo: quæ etiam ignorantia arguebatur quia, quando præſumeretur ſcientia, induceretur donatio, quæ in dubio non præſumitur.*

Il de Luca nell'annotazione a queſta deciſione ſcrive a tal modo: *Altera limitatio dictæ legis, ſi Nomen, quæ recenſetur n.4. eſt favore dotis, ut in ea ſuccurrendum ſit viro, & uxori ſi decipiatur in recipiendo nomen non idoneum.*

Il Cardinal de Luca ragionando ſull'obbligazione de' dotanti di fare eſigibile il nome ceduto, viene preciſamente ad additare la ragione nell'obbligo della dote, che non ſi ſcioglie preſtando *nomen non idoneum*, e dice: *Id efficaciſſimam habet rationem, quia ſcilicet cum exiſtente debitore inope, perinde habetur, ac ſi debitor non eſſet; hinc irrationabile omnino eſſet, ut dotans nil præſtando, liberationem ab onere dotandi conſequeretur; e converſo autem maritus abſque dote matrimonii oneribus ſubjaceret.*

Uniformemente alle leggi, ed a' ſentimenti de' DD. ſono le deciſioni de' noſtri Tribunali. Nel 1737. la Principeſſa della Rocca D. Ippolita Cantelmi leſa *re ipſa* nell'aſſegnazione in dote di certe partite di Fiſcali; non oſtante la rinunzia fatta al fratello, con ſentenza del S. C. confermata in grado di nullità ottenne il regreſſo *ad primæva jura*.

Sulli ſteſſi dettami della L. *ſi mulier*, non ha guari il ſupremo tribunale della Regia Camera deciſe la cauſa tralla conteſſa di Piſignano D. Giovanna Affaitati con gli eredi del marcheſe Affaitati ſuo padre. Nel 1752. il marcheſe Affaitati dotò D. Giovanna ſua figlia di ducati 10 mila, de' quali 3500. *ad pompam*, ducati 500. in gioje, ducati 6000. sù di un credito ſull' univerſità di Biſceglia trovata inſolvente. D. Giovanna chieſe il paraggio ſulli beni del padre: Si oppoſe la rinunzia tradotta in caſa del marito, l' obbligo del marito di ſtare avanti qualora D. Giovanna

foſſe

ſoſſe venuta *adverſus renuntiationem*. Ma la Regia Camera, *compilato termine ordinario*, come vide che il nome ceduto era inſolvente, dichiarò: *deberi paragium D. Joannæ Affaitati cum fructibus liquidandis*.

Nè valè il dire, che il duca di Vietri aſſegnò i maritaggi tali quali erano, ſenza promeſſa di eſigibilità. Queſto patto potrà formare una reſiſtenza a colui, che prendendo ragione dalla promeſſa dotale, voglia agire per la rifazione del *tantumdem*; ma a danno della dotata non potrà mai far sì, che s'imputi in dote il nome non eſatto; della qual coſa è legittima illazione, che il padre non rimanghi a tal modo eſentato dal peſo della dotazione: *Irrationabile omnino eſſet ut dotans nihil præſtando liberationem ab onere dotandi conſequeretur*.

Per le coſe fin quì ragionate dee neceſſariamente conchiuderſi, che o il ſignor duca di Vietri ſia tenuto a far' eſigibili li maritaggi, ovvero dee confeſſare, che la ſignora marcheſa Cavalcante di lei ſorella uſcì ſenza dote dalla caſa paterna, per cui non può negarſele il regreſſo *ad primæva jura*, ed il diritto del paraggio ſulli beni paterni e materni.

Si ſciolgono le obbiezioni.

MANCA *l' azione per lo paraggio*, dice il ſignor duca di Vietri, *perchè oſta alla marcheſa il giudizio paterno; giudizio che a lei fu proficuo, per averle procurata una decente ſituazione. La donna dee eſſer contenta unico paraggio*. Ed a queſto propoſito ſi ſon citati DD. di tutto credito: ma a dirla come và, le dottrine che ſi rapportano, diſtruggono, non ſoſtengono l' aſſunto del ſignor duca. In fatti tutti ſuppongono, che il padre debba dare, o che abbia data dote congrua alla figlia. L'anteſignano è Franceſco Duareno, e le parole che ne rapporta ſon queſte. *Officium patris eſt dotare filiam pro modo facultatum ſuarum, & dignitatis viri, niſi de certa quantitate convenerit*. Noi conveniamo con Duareno, e la neceſſaria conſeguenza de' principj di queſto grand' uomo, è che il duca di Vietri non non avendo data alla figliuola dote di ſorte alcuna, debba darcela.

Afflitto, Cammillo de Medici, Rovito allegati dietro il Duareno affermano, che il padre ſia il miglior giudice a vedere quale ſia la dote congrua. Le parole di Rovito traſcritte dall'avveduto contraddittore ſon le ſeguenti: *Nec dicatur, quod hæc dos requiſita a ſtatuto debeat eſſe competens, ac proinde non poteſt eſſe minor legitimæ ... Nam hoc verum eſt, quando ſtatuitur dos poſt mortem patris, & hoc caſu loquuntur infraſcripti doctores ... Sed quælibet dos a patre conſtituta dicitur competens ea ratione, quia nemo præſumitur pro filia melius conſilium ſumere quam pater.* Cita *Revertera dec.* 275., e queſto dice: *Hodie receptiſſimum eſt, filiam a patre dotatam, quamvis minus legitimæ, nullo tempore poſſe congruæ dotationis petere ſupplementum.* Si riſpetta il conſiglio del padre, perchè *præſumitur* d'eſſer giuſto giudice ſull'intereſſi della figliuola, e ſi ſuppone che la dote aſſegnata ſia congrua: Ma ſe la preſunzione viene eſcluſa dal fatto, o perchè il padre abbia enormiſſimamente leſa la figliuola, dandole un nome ineſigibile, o quello ch'era di lei proprio, ſenza nulla darle del ſuo, allora il giudizio paterno vien corretto *arbitrio boni viri*. Il caſo della cauſa preſente non è di dote congrua o incongrua, ma di donna maritata ſenza dote, e che cerca il paraggio ſulli beni de' ſuoi genitori. Vale a dire che l'argomento del ſignor duca di Vietri manca nel principio.

Ma ſi ſupponga quel che non è affatto, ſi ſupponga, che la dote de' monti ſia eſigibile, e che la dote de' monti s'imputi nella dote, che il padre deve alla figliuola, e la ſignora marcheſa non verrebbe perciò eſcluſa dal paraggio ſulli beni materni. Eccone la dimoſtrazione. Non baſta che la donna napoletana ſia maritata per eſcluderſi dal paraggio ſulla eredità del defunto, ma conviene che abbia avuto la dote ſulla roba del defunto iſteſſo. Ond'è, che ſe la figliuola è ſtata dotata de' beni materni, e paterni, viene eſcluſa dalla ſucceſſione de' genitori, ma ha diritto alla dote ſulli beni de' collaterali. *Et adeo verum (De Roſa ad conſuet. Neap. de ſuc. ab inteſt. eſt) quod debetur paragium filiæ etiam in bonis maternis, ut ſi filia fuiſſet in vita patris dotata de bonis paternis, mortua deinde matre, adhuc*

adhuc habebit paragium de bonis maternis colligitur ex capite hujus conſuetud. p. 2. §. 5. n. 9.

La maſſima del foro, che la donna debba eſſer contenta di una ſola dotazione, ha rapporto a ciaſcuno individuo, dalla di cui eredità viene eſcluſa (Gizzarelli *ad dec. 159. Capyc.*) *Secundo obſerva, quod ſoror excluſa propter paragium habitum de bonis maternis & paternis non eſcluditur a ſucceſſione collateralium Capyic. deciſ. 159. Anna alleg. 704 48. Quod ſoror per unicam dotationem non excludatur ab omni ſucceſſione, attentis d. Conſt. Regni in aliquib. & ut de ſucceſſionibus, ſed tantum de ſucceſſione dotantis voluerunt de Franch. dec. 161. n. 3. 363. n. 14. Theſ. dec. 62.* Sicchè nell'ipoteſi, che la dote de' monti foſſe eſigibile, e ſi imputaſſe nella dote che debbe il padre, non rimarrebbe la ſignora marcheſa eſcluſa dall' azion del paraggio ſulli beni della madre.

Nè il diritto della ſignora marcheſa al paraggio ſulli beni materni viene alterato ſul motivo che la eredità di Caſa Maſſima le venne dopo il matrimonio con Cavalcante, e la dote ſi debba *de tempore matrimonii*, in cui la quantità aſſegnata fu proporzionata alla povertà della famiglia, giacchè la teoria della parte non regge.

Il paraggio è in luogo della legittima, onde il paraggio egualmente che la legittima dee liquidarſi *habito reſpectu* al patrimonio *de tempore mortis*, non al tempo della dotazione: *nulla viventis eſt hereditas & nulla proprie loquendo legitima*. E quindi aumentato il patrimonio nel tempo intermedio, può la donna chiedere il ſupplemento alla dote, ancorchè *de tempore matrimonii* era congrua. *Voet lib. V. tit. 7. n. 53. Antonio Fabro C. lib. 2. tit. 3. Def. 15. n. 14. Zoeſio ad tit. D. de pact. n. 40. & tit. de inoff. teſt. n. 97.* E quantunque data la dote congrua nel tempo del matrimonio, ſe per la diminuzione del patrimonio paterno, nel tempo della morte ſi trovi incongrua, non ſi diminuiſca, ciò avviene però quante volte agli altri figli rimanga ſalva la legittima, giacchè altrimenti lor ſi accorda la querela di dote inofficioſa.

Noi ſappiamo, che queſta teoria in riguardo alle doti coſtituite

tuite dal padre ſia ſtata contraddetta da alcuni forenſi, ſul motivo che la dotazione ſia un'atto del momento del matrimonio. Abrah. a Wedel *de Connub. bonor. ſociet. trat.* 2 *cap.* 6. Ma il ſuo giudizio non ſi è ammeſſo da' dotti. *Voet loc. cit.* In ogni modo però non v'è chi abbia detto, che la madre non avendo coſtituita dote alla figliuola nel tempo del matrimonio, perchè nulla potea darle, aumentato poi l'aſſe, venga eſcluſa la figlia a chiedere il paraggio dopo la di lei morte.

L' obbligo di dotare la figliuola è del padre, non della madre. L'azione della figliuola è riſtretta al paraggio ſulli beni della madre, ed il paraggio ch'è in luogo di legittima, non può chiederſi che *poſt mortem*. Sicchè la figlia non ebbe dote dalla madre, nè la madre era obbligata a darcela: Ma la figlia che viene eſcluſa dalla eredità ha diritto al paraggio che non può denegarſele, ed anche nel caſo che trovaſi decentemente maritata ſenza dote. Un benefizio ritratto dalla nobiltà, o dalla bellezza non eſtingue il dritto che l'accorda la natura, e la legge di aver le doti, cioè ſulli beni materni, o paterni. *Quid de filia maritata abſque dote, utpote ob ſuam pulcritudinem, ſive virtutem an & dos debeatur, & quota? dicas deberi: & quia non poteſt conſiderari ut æquale matrimonium ſequatur, cum jam fuerit ſequutum, ideo paragium ejus erit ad inſtar legitimæ Carl. de Tocc. in L. ſi pater L.* 50. *de ſucceſ. in long. And. in conſt. in aliquib.*

La iſteſſa verità confirmata dall' intera ſcuola de DD. ella ha il ſoſtegno del giudicato *De Franch. dec.* 119. *Si ſoror nuptui traditur, & maritus ei dotem conſtituat, non per hoc probibetur petere legitimam in bonis paternis de quibus non fuit dotata, maxime ſi ei dos conſtituta, ob ſuam pulcritudinem, vel nobilitatem, ita in ſpecie in materia conſt. Regni declarat Andr. in Conſt. in aliquibur colum.* 9. *verſ. per boc patet de quo meminit Napodanus in conſuet. ſi qua mulier in verſ. de bonis col. penult. ver. item ſi modicam. Videtur enim mulier nobilis quando ignobilem virum ducit recipere dotem in compenſationem, ſeu renunciationem nobilitatis exemplo*

ejus

ejus dicit gloſſa in L. ſi voluntate C. de dote promiſſa.

Ma il vantaggio che ſi ſuppone procurato alla ſignora marcheſa non vi fu. Ella era una dama, e fu maritata anche in caſa illuſtre. Nondimeno per la dote che non le ſi diede, le condizioni furon per lei meno vantaggioſe di quel che poteano eſſere. Guardando il letto vedovile, a compenſo di antefato, ſpillatico, ed ogni altro lucro dotale le ſi aſſegnarono annui ducati 1200.; paſſando a ſeconde nozze annui ducati 600. così per detto antefato, come per tutti li ſuddetti lucri dotali, come anche DI *QUARTA USSORIA*, e per ogni altra *qualunque ragione*. Ecco i vantaggi che ſi decantano. Or ſe il padre coſtituiva alla figlinola dote congrua, ed effettiva, ella avrebbe l' azione alla dote, ma colle doti ne avrebbe riportato l'antefato, e queſto non ſcompagnato dalla ſopravvivenza; e paſſando a ſeconde nozze ne avrebbe riportate le doti e l' antefato. Alla dimanda dunque della ſignora marcheſa non oſta il matrimonio procuratole dal padre?

Non oſta la rinunzia.

LA rinunzia che ſul preteſto di dote congrua ſi eſtorque dalla donna che va à marito, quante volte ſi conoſca, che *nihil accepit in bonis illius de cujus hereditate agitur*, non forma oſtacolo, e come ſi riduce *ad non cauſam*, la donna ſteſſa viene autorizzata a pretendere ciocchè l' accorda la legge. L' eſcluſiva delle femmine dalla ſucceſſione de' loro genitori è una eſorbitanza dal dritto di natura, ed è un ſiſtema che ſi allontana dalla equità naturale, e dalla provvidenza generale delle leggi, che ci governano. Or le rinunzie che tolgono pur il riſtretto diritto loro rimaſto, ſi riconoſcono vieppiù odioſe, e meritevoli di ſtrettiſſima intelligenza.

Le rinunzie non furono riconoſciute dal diritto romano, anzi riprovate, perchè oppoſte a' principj di quella legislazione; un diſpotiſmo che i popoli del Nord eſercitavano ſulle femmine, ficcome le pregiudicò in tante coſe, introduſſe pure a lor danno le rinunzie. Ma quando ſi riſpetti

il coſtume ricevuto, non ſa che debba darſi ad un ſiſtema tanto odioſo, eſtenſione odioſiſſima, riportandola anche a' caſi, per li quali le rinunzie iſteſſe non furono nè conſiderate, nè ammeſſe. Quindi nel tempo iſteſſo che ne è ricevuta la regola delle rinunzie, ſi è riputato giuſto, che chi rinunzia, riceva un compenſo a' ſuoi diritti *Voet lib.* 5 *t.* 2 *n.* 52. *Et quod filia renunciatione ſua ſe omni ſucceſſionis ulterioris jure exuerit, id non ultraverum eſt, quam quatenus ſalvam habet legitimam illam, quam ei poſt renunciationem ſalvam eſſe voluit ſtatutum renunciationem ea demum confirmans conditione.*

Su queſta teoria come mai può attenderſi la rinunzia, che il duca di Vietri eſtorſe alla figliuola? Egli nulla le diede ſul di lui patrimonio, tolſe alla figliuola ducati 500, che le ſi doveano *ex propria perſona*; e tanto ebbe per vero, che nulla le dava, e che null' aveſſe, che ne' capitoli ſi parlò di quarta uſſoria. Sicchè la rinunzia fatta non fu operativa ad eſcludere la figliuola a chiedere il paraggio ſulli beni paterni, e maggiormente è inefficace alla dimanda del paraggio ſulli beni della madre. Queſta verità garantita dal buon ſenſo, protetta dalla legge, ha egualmente la garanzia degli ſcrittori, ed il coſtante ſiſtema de' giudizj. Noi lo vedremo ordinatamente.

Antonio Fabro nel codice parlando di ſimili rinunzie ſi eſpreſſe così: *Renunciatio futurarum ſucceſſionum ſimpliciter, & indiſtincte facta per filiam cui nubenti dos a patre data vel promiſſa fuerat, extendenda, non eſt ad matris hereditatem, licet matre præſente, & conſentiente ſcriptum ſit, tum ex paternis, quam ex maternis rebus promiſſam eſſe dotem, ſi modo ea interpretatio capi poſſit, ut de ſolis patris facultatibus dos data, vel promiſſa videatur, quoties enim ſive per renunciationem ſive per ſtatutum filia excluditur, non niſi a* dotantis hereditate excluſa videri debet. *Sed etſi a matre partem dotis filia accepiſſet, magis eſt ut generalis illa futurorum ſucceſſionum renunciatio non valeat, ſed ſpeciali opus ſit, quoniam odioſa, & contra juris communis regulam eſt hujuſmodi pactio, nec niſi jurisjurandi religione defenditur. Quid, ſi expreſſa*

qui-

quidem maternæ ſucceſſionis renunciatio facta ſit, ſed poſtea mater adverſus eam dotis conſtitutionem, cujus intuitu renunciatio facta eſt, reſtitui in integrum voluerit, & ſuccumbuerit? Nam ſi obtinuerit conſtat ex utraque parte reſcindi contractum juxta naturam reſtitutionis. Placet renunciationis vim diſſolvi hoc ipſo, quod mater de cujus hereditate pactio facta fuerit, in eadem voluntate non perſeveraverit, nec ſemel extincta, reſuſcitari, & hoc ſolum quod favore dotis, & propter filiæ contradictionem denegata ſit matri reſtitutio, ſi nova ejuſdem voluntatis declaratio non intervenerit, & voluntas quæ defecerat, judicio recenti non redierit. Cum enim & judicium, & ſententia reddatur in invitum, nemo dixerit, condemnatione ſequuta, rediiſſe voluntatem ipſo jure; quæ non juris, ſed facti eſt. Quod eo certius erit, ſi proponas, matrem non proprio, ſed fidejuſſorio nomine condemnatam, quia nec renunciationis juſta cauſſa ulla eſt in favorem ejus perſonæ, quæ nihil de ſuo dederit. Ita Senatus in ea cauſſa, de qua S. C. de dote promiſſa. Fab. lib. V. tit. 9. defin. 10.

Giuſta il ſentimento del Fabbro avvalorato dalle coſe giudicate, la rinunzia ſiccome è un riſultato della dotazione, l' effetto della rinunzia qualunque ſia la ampiezza e la eſtenzione delle eſpreſſioni, non oltrepaſſa la eredità del dotante. Preſſo noi la donna non è eſcluſa dalla dote, anzi la legge eſpreſſamente l'accorda il paraggio full'eredità, da cui vien eſcluſa. Quante volte dunque ſi vogliano eſcluſe dalla ſucceſſione, è neceſſario, che lor ſi dia la dote: *Quoties enim ſive per renunciationem ſive per ſtatutum filia excluditur, non niſi a dotantis hereditate excluſa videtur.*

D. Vincenza non ebbe dote dal padre, ed i monti, non adatti a pagare, non poterono ſupplire alle veci del padre: nulla ebbe dalla madre: dunque la rinunzia non può operare l'eſcluſiva dalla ſucceſſione de' beni paterni cui rinunziò; molto meno dalla ſucceſſione de' beni della madre, la quale non chieſe mai rinunzia dalla figliuola, nè eſſa rinunziò mai a pro della madre, ed a' beni di lei, dalla quale nulla ricevette.

Allora la rinunzia, che la figliuola faccia al padre, può eſſere

operativa anche per la eſcluſiva dalla ſucceſſione materna, quando nella dote coſtituita vi ſia tanta ſomma, quanta corriſponda non ſolo al paraggio ſulli beni del padre, ma anche ſulli beni della madre, dalla di cui ſucceſſione ſi vuole eſcluſa; ma quando ciò non ſi verifichi, non è coſa oneſta pretendere ſenza cauſa gli effetti della rinunzia, che preſuppone la dote dal lato, ove la rinunzia vuol riportarſi.

Carlo de Roſa nel comento alla conſuetudine *ſi moriatur n.* 262. *a* 269. cercando ſu gli effetti della rinunzia, dimoſtrò, che la rinunzia era inefficace ſenza il compenſo alla ſucceſſione, e che il marito non era obbligato alla oſſervanza di una leſiva, ed ingiuſta promeſſa di rinunzia. *Quod ſi filia fuiſſet a patre ſimul cum matre dotata, an poſt mortem matris poſſit petere paragium in bonis maternis: & dicas poſſe, niſi in tabulis nuptialibus fuerit dictum tantum dari a patre & tantum a matre gloſſ. in l. fin. C. de dote promiſ. Ant. Fab. in ſuo Cod. tit. de dot. promiſ. def.* 7 *&* 8 *Anna alleg.* 88.

264. *Sed ſi dos a patre, & matre data erit correſpectiva ad utrumque paragium, tunc filia aliud petere non poterit, vel ſi dos a patre tantum data erit ſuperflua, quoad paragium paternum, tunc illud plus imputabitur filiæ in portione, quæ ei debetur in bonis matris, poſt Fabr. & Annam ubi ſupra late Pater Fragoſ. de regim. reipub. Chriſt. part.* 3 *lib.* 2 *tit. de obligat. parent. diſp.* 5, §. 3 *n.* 41 *& ſeq.*

265. *Quin & ſi filia renunciaſſet patri omne jus ſibi competens, & competiturum ſuper bonis maternis, & paternis ſtante dote a patre recepta, ſi dos prædicta non eſt æqua ad utrumque paragium, ſed ſolum ad paternum, adhuc filia poſſet petere paragium in bonis matris, non obſtante dicta renunciatione, quia illa renunciatio videtur continere enormiſſimam leſionem re, & conſilio, Loffred. conſ.* 26 *n.* 34 *poſt novell. & plures, id habitum fuiſſe pro abſoluto in cauſſa vertente inter comitem Mugnani, & Portiam Ferramoſca teſtatur D. Reg. Reverter. dec.* 136 *verſ.* 4 *caſus eſt v.* 2 *in manuſcript. Nam quando pater dotat filiam, & recipit renunciationem ad ſui beneficium, de eo quod filiæ ſpectat in*

bonis

bonis maternis, turpiter agit, quia dotando filiam, id explet ad quod de jure tenetur, at qui aliquid accipit pro faciendo eo ad quod tenetur, turpiter accipit L. fin. §. de cond. ob turpem cauſ. Capyc. dec. 95 n. 2 3 & 4 dec. 159 n. 44 & deciſ. 180 n. 17, unde dotando filiam non poterat ab illa recipere renunciationem bonorum maternorum in ſui beneficium, aliquo non dato filiæ, vel promiſſo in eſcambium dictæ renunciationis, & dum recipit turpiter egit, & filia poterit renunciationi contravenire, & petere paragium in bonis maternis.

Quin immo ſi maritus hujus renunciationis promiſiſſet obſervantiam, nec minus ad aliquid tenebitur . . . . .

Noi non vogliamo eſſer molto proliſſi rapportando le dottrine di coloro, che han ſcritto a ſoſtegno della verità propoſta, e che abbiam riſcontrati; ma non poſſiamo aſtenerci di porre ſotto gli occhi del S. C. le autorità di altri claſſici DD., che per la loro ſaviezza determinano nella deciſione delle cauſe. Filippo Decio ne' ſuoi conſulti eſaminò per tutt'i lati la controverſia che abbiam per le mani. Egli ne ſcriſſe uno per Ippolita Caraſa, la quale dotata de' beni del padre avea rinunziato alli beni della madre, de' fratelli, e dell'avo, ed alle ſucceſſioni, che le poteano competere. Fu conſultato, ſe una rinunzia sì fatta poteſſe comprendere i beni, e le ſucceſſioni di coloro, da' quali null'avea ricevuto, o che ne foſſe ſtata enormiſſimamente leſa, e fu di ſentimento negativo. E' da oſſervarſi l'intero conſulto: le parole che preciſamente riguardano la controverſia, ſono le ſeguenti: *quod iſta renunciatio eſt ſtricti juris, & in ea non veniunt, niſi ea quæ expreſſa ſunt, ut notat Bald. conſ. 5 in fin. de præbendis, & dicit Cardinalis in conſ. 220. Titius obligavit ſe, in fine, quod debet fieri ſtricta interpetratio, quia tales renunciationes ſæpe fiunt cum parva cauſæ cognitione, & quod ex quadam conſuetudine notarii apponunt clauſulas pleniores, & in dubio non præſumitur, quod quis velit juri ſuo renunciare cap. ſuper hoc renunt. notat Bald. in l. 1 in ultimo, not. Cod. de Edict. div. Adr., & ideo cum in tali renuntiatione non ſit expreſ-*

ſum

ſum de hæreditate Elegii, ad illam non extenditur, & hoc modo in tali renuntiatione arguit Roman. in conſ. 168 circa primum in princ. non obſtat, quod ſupra dictum eſt de linea materna; quia dicit Dominus Nellus in tract. banditor. in 9 quæſt. primi temp. circa fin.

Al numero poi 14 ſoggiunge così: *Et videtur procedere ſecundum communem opinionem, quæ habet, quod dos competens non debet eſſe minus quam ſit legitima, ut not. Salicet. in autb. res, quæ in Cod. com. de leg., ex quibus indubitanter conſtat, iſtam eſſe communem opinionem, & licet diſputative poſſit dici per ea, quæ Socinus ſcribit in conſ. 288. circa primam quæſtionem ſatis eſt nobis, iſtam eſſe communem opinionem, a qua in conſulendo, & judicando non eſt recedendum, & vera reſolutio videtur, quod talis dos præciſe, ut legitima peti non poſſit, quia cum filia excludatur ab inteſtato non debetur legitima, quæ commenſuratur ad ſucceſſionem ab inteſtato. Sed ex æquitate, & arbitrio boni viri judicandum eſt, quod non habeat minorem dotem, quam eſſet legitima, & ideo in caſu iſto conſiderandum eſt, quod dos, quæ fuit data Hypolitæ, conſideratis bonis paternis tantum non aſcendebat ad legitimam ejus, & dato quod reſpectu hæreditatis paternæ in renuntiatione, quam fecit Hypolita non fuiſſet enormiter læſa, & quod renuntiatio deberet habere locum reſpectu hæreditatis patris, ſecundum diſpoſitionem capio| quamvis de pact. tamen cum ipſa renuntiaverit bonis paternis maternis, & dotibus matris, & bonis fraternis, & avitis utriuſque ſexus, negari non poteſt, quia valde enormiter læſa fuerit: quia excepta hæreditate paterna ex cujus bonis habuit dotem, nulla ſubèrat cauſa renuntiandi in hæreditatibus aliorum, idcirco talis renuntiatio evidenter enormiſſimam continet læſionem. Et hoc in ſimili caſu tradit Petrus de Angarano in conſ. 38 pro clariori deciſione col. 2 ubi concludit, mulierem enormiter eſſe læſam, quæ pro una dote renuntiavit hæreditati patris, matris, fratrum, & ſororum, & ſic breviter in hoc primo dubio concludo, quod Domina Hypolita enormiter læſa fuerit.*

Superèſt alium dubium, an propter dictam enormem læſionem

dicta

dicta Hypolita reclamare, & contravenire poſſit, & circa hoc multa poſſent dici, ut alias late conſului in dict conſ. 180. *Sed nunc abſolvendo rem, paucis concludendum eſt, quod propter dictam enormem læſionem dicta Hypolita, tamquam circumventa, contravenire poſſit, non obſtante renuntiatione facta cum juramento, quia tale juramentum in muliere eſt captioſum, & injuſtum, & debet per Epiſcopum relaxari, ut not. Bald., & ſtante tali enormi læſione non habet locum text. in cap.* 2 *de pact. pro clariori deciſ. ubi inquit, quod text. in dict. cap. quod incipit quamvis, habet locum, & procedit prout loquitur, quando filia habuit dotem competentem cujus hæreditati renuntiavit: unde non videtur habere locum in hæreditate matris, a qua filia nihil habuit: & pari ratione idem videtur in hæreditatibus aliorum, a quibus nihil habuit, & maxime quando pluribus hæreditatibus renuntiavit pro una dote, prout in caſu iſto contingit; & idem de enormi læſione in filia tradit Petrus de Angarano in conſ.* 341, *ex quibus patet concluſive iſtam eſſe communem opinionem: & ad ea, quæ in contrarium adduci poſſunt, reſpondetur, ut dixi in dict. conſ.* 180, *& quia hoc in caſu iſto ex abundandi dictum eſt, non fuit opus ulterius inſiſtere, cum ſupra evidenter demonſtratum ſit, quod renunciatio Hypolitæ nullo modo hæreditatem Elegii complectatur, & ex omnibus ſupradictis concludo, quod dicta Hypolita ad ſucceſſionem Elegii pro portione ſua admittatur; & ita ſi cauſa eſſet mihi commiſſa judicarem.*

Adattiamo al caſo queſti ſentimenti di Decio. Che ſi vuole dal duca di Vietri? Che la rinuncia della ſignora marcheſa Cavalcanti debba valere ed eſſere operativa per li beni paterni, e materni, poſta la dotazione de' ducati 20 mila in tanti luoghi de' monti. Queſto, e non altro è tutto il ſuo aſſunto. Decio però non ſolo per ſuo, ma per comune ſentimento ſoſtiene, che quando non vi ſia leſione per li beni paterni vale; per quanto poi ai beni materni, fraterni, ed altri, non vale.

Donato Antonio de Marinis in una delle ſue allegazioni, e propriamente nella 128. parla del caſo della donna, che do-

dotara de' beni paterni e materni, abbia fatta ampia rinuncia al padre, nella quale aveſſe compreſi li beni del fratello. Eſamina egli ſe queſta rinuncia poſſa oſtare alla rinunciante per li beni fraterni, e ſi ſentano i ſuoi eſteſi raziocinj. *Donatus Antonius de Marinis all.* 128. *n.* 10. *Secundo cum in facto verum ſit fuiſſe D. Brigidam dotatam ab Antonio patre tantum, ad quem onus dotanti ſpectabat tantum, ſequitur per hoc neceſſario dicendum, & renunciatio per ipſam facta quantumvis generalis, tamquam ſine cauſa reſpectu bonorum fraternorum ineffican, nulliſque roboris judicanda ſit. Probatur concluſio hæc ratione, & auctoritate. Ratione quia cum renunciatio ſit ſtricti juris, ſemper reſtringenda eſt, ne quis indebite damnum patiatur, ita & taliter ut perpetuo interpetretur ut minus quam poſſit noceat renuncianti, ita ſatis diſerte Ca'd. cap.* 5., *& Decius in l. poſtquam liti n.* 15. *Cod. de pactis, & in conſ.* 379. *n.* 3. *quo loco in propria materia noſtra notabiliter dicit has renuntiationes ſæpe fieri cum parva cauſæ cognitione; & quod notarii ex quadam conſuetudine in eis clauſulas apponunt pleniores. Idemque & ſatis bene Surdus poſt alios, quos citat conſilio* 431. *Auctoritate etiam probatur concluſio noſtra, nam quod ubi dotatio contingit de bonis paternis, vel maternis tantum, ita ut fratres nihil de proprio promittant, renunciatio quantumvis generalis facta patri, ejusque hæredibus, nullo pacto bona compræhendat fraterna, uno ore faſſi ſunt infraſcripti magni nominis DD. tum veteres, tum recentiores, & primus omnium Petrus de Angarano in conſ.* 39. *n.* 3., *Philippus Decius in l. pactum quod dotali &c. & melius in conſ.* 379. *n.* 14. *aliiſque &c.* Seguita quindi a rapportare la ſchiera di tutti coloro, che unanimamente han ſoſtenuto, che non mai le rinuncie poſſano comprendere quelle ſucceſſioni, e quell' eredità, dalle quali la donna renunciante nulla abbia ricevuto, malgrado che le rinuncie foſſero ſtate ampliſſime, e comprenſive altresì di quelle ſucceſſioni ancora.

All' unanime ſentimento degli ſcrittori del foro fanno eco le deciſioni de' noſtri ſupremi tribunali, e ſpecialmente

te del S. C., appoggiate appunto ſu quella teoria da DD. ſtabilita. Il noſtro preſidente de Franchis nella deciſione 247. riferiſce ciocchè il S. C. eſaminò, e deciſe nella cauſa di D. Delia Sanſeverino conteſſa di Briatico. Riferiſce l'iſteſſo de Franchis di avere il ſimile deciſo il S. C. a relazione del conſigliere D. Franceſco de Rubeis nella cauſa di Porzia Brancaccio, e parla ancora della deciſione ſeguita nel Collaterale a ſua relazione nella cauſa di Annibale Gambacorta.

Prima del preſidente de Franchis i noſtri gloſſatori ſulle deciſioni di Matteo di Afflitto riferiſcono lo ſtile di decidere nel S. C. tutto conforme a' ſentimenti, ed alle maſſime finora ſtabilite. Si legga, ciocchè ſe ne dice nella *deciſ.* 161. del cennato *Afflitto n. 6. Et inſuper in præfatis volo, quod adverras ad aliud, quod ſi fiat renunciatio generalis bonis paternis, maternis, fraternis, & pro aliquo dato, ut puta de bonis paternis tantum, non valeret renunciatio niſi in paternis, nam in aliis fuiſſet renunciatio ſine cauſa, & ſic non valeret.*

La dote della ſignora marcheſa Cavalcante conſiſtè ne' quattro luoghi di monti. Il promiſſore fu il ſolo ſignor duca. In queſta dotazione ſi volle la promeſſa della rinunzia. E vi ſarà chi penſi, che non eſatti i ducati 20 mila, la rinunzia poſſa eſſere operativa ſulli beni, e ſulle doti materne? La madre non è obbligata dotare la figliuola, la madre non lo fece di ſua volontà. Dunque la rinunzia non può eſtenderſi al patrimonio materno, ſul quale nulla ſi è ricevuto.

Si ſciolgono le obbiezioni.

Dice il degno difenſore del ſignor duca di Vietri, che la promeſſa della rinunzia fa parte del matrimonio, e quindi contratto il matrimonio viene ſtabilita, ancorchè fatta nella minore età. E che ſiccome ad irritare la rinunzia anche leſiva, altro rimedio non compete alla figliuola che il benefizio della reſtituzione *in integrum*, la ſignora marcheſa che non la impugnò nel quadriennio preſcritto dalla

dalla legge, non poſſa impugnarla dopo il ſilenzio di ventitre anni.

Primieramente non è da confonderſi la promeſſa che ſi facci da un maggiore, colla promeſſa che ſi eſtorque dal minore. Il maggiore che ha promeſſo è obbligato ad eſeguire, e ſubito che facci l'atto aſſorbente ſi repuia che abbia voluto gli acceſſorj all' atto principale; ma quì ſiam nel caſo, che la promeſſa della rinunzia fu fatta dal minore, ed il matrimonio contratto egualmente nella minore età; ſicchè non può dirſi che col matrimonio ſi ratificò la rinunzia, giacchè in tempo del matrimonio durava la minore età, e per conſeguenza lo impedimento di diſporre liberamente de' ſuoi diritti. La donna di iredici anni può andare a marito, ma l'età del matrimonio non è l'epoca in cui ſi permette la libera contrattazione de' beni. Sicchè D. Vincenza contraſſe validamente il matrimonio, ma fu invalida la promeſſa della rinunzia; nè l'abbiſogna la reſtituzione *in integrum*.

E' certo che non ſempre il minore ha biſogno della reſtituzione *in integrum* per eſſere riſtorato ne' ſuoi diritti. Non l'abbiſogna ſe il contratto è nullo *ipſo jure*; come ſe il iutore ſtipuli a ſuo favore contro il pupillo. Or il ſignor duca di Vietri ſtipulò a ſuo favore la promeſſa della rinunzia, e queſta rinunzia come chieſta dal padre, e fatta al padre ſi reputa come non fatta.

Oltre a ciò non è ignoto al degno avvocato del ſignor duca, che la reſtituzione *in integrum* è un benefizio che la legge accorda al minore, non eſcluſivo de' dritti che competono al reſto de' cittadini, per cui non può valerſene, che mancando i rimedj ordinarj *l. 2. de min.* Ora la figliuola che dotata dal padre o da' fratelli ſia ſtata leſa non ha biſogno della reſtituzione *in integrum*, perchè ritorni *ad primaeva jura*, ma può giovarſi del benefizio della *L. 2. C. de reſcinden. vendit.*, anzi queſto è il rimedio che generalmente propongono i DD., che ſcrivono al propoſito delle rinunzie leſive; e queſt'azione ſiccom' e per-

perpetua, a prescriversi vi vuole l' elasso di 30. anni.

Ma noi abbiamo veduto, che la rinunzia presuppone la dote, per cui la rinunzia si repura come non fatta, quando colui, che ha riportata la rinunzia, null' abbia dato a causa di dote: sicchè la rinunzia non può opporsi ad escludere la signora marchesa dal paraggio sulli beni rimasti dal padre, che riportò a suo benefizio la rinunzia. E molto meno può opporsi alla dimanda del paraggio sulli beni della madre: giacchè D. Maria Giuseppa da Ponte non chiese rinunzia nè riportò rinunzia dalla figliuola, per cui la marchesa ad avere il paraggio sulli beni della madre non ha bisogno d'alcun rimedio legale, ma viene *condictione ex lege* a chiedere il paraggio sulli beni della madre.

Diverso è l' effetto della querela dall' azione *ex lege* con cui si chiede la legittima, il paraggio, ed il supplemento al paraggio. La querela elide il testamento, e come cosa odiosa non si accorda, che in mancanza di altr' azione, e si prescrive coll' elasso del quadriennio. Ma la dimanda del paraggio e del supplemento al paraggio, la dimanda della legittima e del supplemento non irritano, ma conservano il testamento, e quest' azione è perpetua, e si prescrive coll' elasso di 30. anni, come l' azione *petitionis hereditatis L. 30. C. de inoff. testam. hereditatis petitionem qua in adversus pro herede, vel pro possessore possidentes exercere potest, præscriptioni longi temporis non submoveri nemini incognitum est, cum mixta personalis actio hoc respondere compellat.*

Uniforme alla legge è il sentimento degli eruditi, de' forensi, e lo stile de' tribunali. Perezio C. *lib. 3. t. 28. n. 28.* scrisse così: *quod jus agendi ad supplementum legitimæ differt a querela inofficiosi testamenti, quod non quinquennio, ut illa præscribatur, sed spatio 30. ann. L. 30. de inoffic. test. Quemadmodum jus quod datur heredibus petendi hereditatem a possessoribus L. 8. C. de jure deliberandi* Sorge *de ult. volunt. cap. 29. n. 7. certum autem est legitimam posse peti petitione hæreditatis in quantum est titulo institutionis quæ petitio hereditatis durat per 30. annos.*

E sul-

E ſull'iſteſſa norma Afflitto *dec* 162. *n.* 4. ci aſſicura eſſerſi deciſo dal S. C.

Potremmo quì finire giacchè ſi è forſe detto più del biſogno in una mataria chiara, e ſpedita; ma giova analizzare le dottrine rapportate dal degno avvocato del ſignor duca di Vietri, ove poggia l'aſſunto, che la rinunzia promeſſa dalla minore ne' capitoli oſta alla dimanda del paraggio.

Staibano il giovane è il primo ch'egli propone, e che dobbiamo eſaminare. Coſtui rapporta il caſo riſoluto da Socino nel *conſ. 69. vol.* 2. quivi abbiamo che: *quædam puella minor renunciaverat ne dum bonis paternis de quibus fuerat dotata, ſed etiam maternis & avitis cum læſione ultra dimidium*: i figli dopo la di lei morte impugnarono la rinunzia e furono eſcluſi. Ma da Staibano iſteſſo ſappiamo i motivi perchè furono eſcluſi: non ottennero perchè la donna *in vita tacuerat & numquam conqueſta fuerat. Ideo ex hoc, & vigore juramenti conſuluit non poſſe ejus filios & heredes dictam renunciationem reſcindere, cum præſumatur dictam mulierem donaſſe ad conſervandum decus, & honorem ſuæ familiæ, in qua donatione non cadit læſio, & ideò ex hoc ut vigore juramenti conſuluit fuiſſe excluſam & ſucceſſive ejus filios.*

Or niuna delle circoſtanze, che determinarono Socino per la negativa, ſi verificano nella cauſa della ſignora marcheſa. Ivi la donna finchè viſſe non ſi dolſe della dote a lei coſtituita, e quì la ſignora marcheſa nè iſtituì giudizio in S.C. Ivi la dimanda ſi fece da' figli; quì dalla madre. Ivi la figliuola era ſtata dotata *de bonis paternis*, ed il difetto era ſtato ſolo ne' beni della madre: quì ſi parla di leſione, e la leſione preſuppone dato meno del giuſto, non già l'aſſoluta mancanza; e quì la ſignora marcheſa nulla ricevette dal padre, e men del niente dalla madre. Sicchè le circoſtanze, che ivi concorſero, quì non ſi verificano, e la dottrina, che ſi cita, non è adattabile al caſo.

Egualmente non è adattabile al caſo la *deciſ.* 119. *del de Franchis*, che pur ſi allega, anzi è preciſamente contraria al ſignor duca di Vietri. Noi l'abbiamo rapportata ſopra ad

altr' oggetto, l'analiziamo ora sull' intenzione del signor duca. La quistione agitata fu se la donna che venga dotata dall' estraneo, abbia ragione al paragio sulli beni paterni, e dice che l' abbia; e sostiene che la lesione enormissima basti a rescindere la rinunzia ancorchè siasi fatta al padre *n. 6.: Immo sola enormissima lesio sufficeret, etiam quando cum juramento fuisset facta renunciatio, quia re ipsa & sic dolo videtur decepta ex iis quæ Petrus de Anch. in regula accessorium & in c. 1. de constit. De quibus meminit Decius, ubi dicit hanc opinionem esse communem in cons. 203. quæ etiam procederent si renunciatio esset facta patri, vel fratri majori.* Ma il dubbio che allora principalmente si agitava in S.C. non era se alla donna competesse l'azione contro a' fratelli rinunciatarj, ma contro a' terzi possessori, che avean pagato a' rinunziatarj la somma rinunziata. Questo caso fu esaminato. Si riconobbe la ragione della donna: *ex adverso considerabatur longinquitas, & taciturnitas temporis, acquiescentia, & qualitas mulieris, & fratrum paupertas, modica quantitatis remissio, & maximæ dotis constitutio.* Si ebbe considerazione della buona fede de' terzi possessori che avean pagato sulla idea della rinunzia: essi furono assoluti, e riservate le ragioni contro a' fratelli *in actione personali.*

Or se alla donna che allora agiva in S. C., a cui si era procurata *menima dos*, che agiva contro a' fratelli poveri, che avea poca cosa rilasciata, non si negò l' azione contro a' fratelli, molto meno può negarsi alla signora marchesa, a cui non fu procurata dote, e che indotata, vedova agisce contra l'attuale signor duca di Vietri, possessore del ricco patrimonio della madre. Dicemmo ben dunque, che la decisione di de Franchis conferma il nostro assunto, ed esclude maggiormente l'eccezione del signor Duca.

Compete alla signora marchesa Cavalcanti il paragio sulli beni paterni e materni; non osta la rinunzia perchè dal suo patrimonio nulla diede alla figliuola: nè fà ostacolo la promessa de' mariraggi. E perchè eran crediti cui la signora marchesa veniva chiamata *ex propria persona*, e perchè i nomi ceduti come non adatti a pagare, non possono imputarsi

tarſi al debito paterno. Si augura quindi la ſignora marcheſa Cavalcante che il S. C. dichiari, che ſi debba all' illuſtre cliente il paraggio ſulli beni paterni inſiem co' frutti dal giorno del matrimonio; ed il paraggio ſulli beni materni co' frutti dal giorno della morte della medeſima. Ed al propoſito, riſerbando a miglior tempo il patrimonio paterno, ragioneremo ora in ultimo luogo del valore del materno, per trarne in riſultato la quantità del paraggio.

Della quantità del paraggio dovuto alla ſignora marcheſa Cavalcanti ſul patrimonio materno.

LA quantità del paraggio dovuto alla ſignora marcheſa Cavalcanti ſul patrimonio materno, è ben facile a definirſi, ſubitochè la cauſa ſi offre alla deciſione in uno ſtato, da cui il S. C. può prendere le giuſte norme da regolare il ſuo giudizio. Dicemmo ſopra, che la ſignora marcheſa compilò il termine innanzi agli arbitri. Or queſta compilazione fu eſeguita dalla regia corte di Biſceglia, con acceſſo formale del regio giudice D. Stefano Marzano. Portatoſi queſti al diſimpegno, come lo eſeguì? Si attenne forſe al detto de' ſoli teſtimonj? Di ciò non fu contento, ma ſi fece dall' aggente, e dall' erario del ſignor duca eſibire le platee, i conti erariali, le ſcritture di affitti, ed altre giuridiche carte, e da queſti irrefragabili documenti, ed indubitabili fonti egli non ſolo liquidò, ma aſſicurò ancora la rendita feudale e burgenſatica de' due feudi ereditarj materni. A convalidar quanto il giudice Marzano avea ſul luogo nitidamente e giuridicamente liquidato, e per giuſtificare ancora la eſiſtenza, e valore degli altri effetti, la ſignora marcheſa Cavalcanti altre ſcritture ha preſſo gli atti eſibite, e tra queſte vi è il relevio preſentato dal ſignor duca per la morte della madre. Quindi ſe queſti ſono li documenti, che giuſtificano le pruove della marcheſa: ſe le pruove aſſicurano la quantità della rendita, a

que-

questa pruova bisognerà, che si creda, e sarà facile da esse venir in chiaro del valor della roba, onde definirsi il quantitativo del paraggio dovuto. Da sì fatte pruove si rileva, che la marchesa Cavalcanti abbia giustificato, che i beni ereditarj materni, e le rispettive loro rendite siano le seguenti.

Il feudo di Casamassima dà la rendita netta di pesi in annui ducati ——— 4905 58

Il feudo di S. Michele dà la rendita netta di pesi in annui ducati ——— 5241 80

Sommano ——— 11147 38

Il valor di questi feudi è ben facile a saperssi. Un chiaro documento distingue qual parte di detta rendita sia feudale, e quale burgensatica. Il signor duca di Vietri nell'anno 1795, val dire un'anno prima dell'esame compilato dalla corte di Bisceglia, pagò il relevio alla regia corte per la morte della duchessa di Casamassima comune madre. Essendo in tale occasione occorso farsi la liquidazione delle rendite feudali di detti feudi, risultò, che esse ascendevano a duc. 5170 46, onde il duca di Vietri per la metà di essi pagò alla regia corte duc. 2585 23. Quindi vede ciascuno, che de' narrati duc. 11147 38 di rendita de' feudi, facendosene la ripartizione, duc 5170, 46 debbon ascriversi alla parte feudale, e li rimanenti duc. 5976, 92 alla parte burgensatica. In questa posizione di cose, dandosi capitale alla suddetta rendita, ragguagliato il feudale al $2\frac{1}{2}$ per 100, ed il burgensatico alla discreta ragione del 4, risulta manifesto, che il valor capitale di questi due feudi, senza aversi ragione, nè calcolarsi li palazzi baronali, la giurisdizione il titolo di duca, ed altre prerogative solite ad estimarsi negli apprezzi de' feudi ascende a ducati ——— 350000

La masseria in Aversa dà la rendita di annui duc. 890, a' quali dandosi capitale alla moderata ragione del 4 per 100, il valor suo ascende a duc. ——— 22259

I due specioši palazzi rendono quello cioè sito a S. ———

Co-

3722 50

Rip. —— 3722 59

Coſmo e Damiano, compreſe le abitazioni, che ſervono per uſo del ſignor duca, e della vedova ducheſſa D. Maria Rovida, annui duc. 2000, e quello al majo di Porto annui duc. 1000, e dándoſi capitale a queſta rendita, importante in uno duc. 3000, alla diſcreta ragione del 5 per 100, il valor ſuo aſcende a duc. —— 60000

Le partite di arrendamenti in duc. —— 18000

Le partite di fiſcali danno annui duc. 610, a' quali dandoſi capitale al 3 per 100, importano —— 20303

La eredità della ducheſſa rappreſenta ſulla eredità del duca di Vietri fu ſuo marito le di lei doti ed antefato nella ſomma di duc. —— 24000

Finalmente con iſtromento del dì 22 agoſto del 1794 di tranſazione tra fratelli fu fiſſato il prezzo de' mobili, oro, argento, generi ritrovati ne' feudi, e le reſte de' frutti attraſſati in duc. —— 15000

Coſichè il patrimonio materno unito inſieme aſcende per lo meno alla non iodifferente ſomma di ducati —— 509553

Aſſodato già queſto incontrovertibile valor di roba, il S.C. ha pronte le giuſte norme da definire il quaotitativo del paraggio dovuto alla ſignora marcheſa Cavalcanti. La dimoſtrazione non è nè lunga, nè difficile. E' indubitato, che il paraggio, ſpecialmeote alle donne maritate, dee regolarſi *ad inſtar legitimæ*. Or eſſendo ſtati cinque i figli ſuperſtiti, la legge aſſegna il ſemiſſe per la ripartizione della legitima, e del paraggio. Il ſemiſſe ſopra li ducati 509553: a' quali aſcende il valor della roba ereditaria materna, importa duc. 254776, 50. In queſta poſizione è bello e formato il conto, che la quinta parte di queſto ſemiſſe ſia in duc. 50955, 30, e queſta ſomma debba eſſer la quantità del paraggio dovuto alla ſignora marcheſa Cavalcanti inſiem co' frutti dal giorno della morte della madre, val dire dal 1794.

Il

Il ſignor duca di Vietri alla noſtra dimoſtrazione ſi oppone dicendo, che varie detrazioni debbon farſi da quella rendita, coſichè diminuendone eſſe il quantitativo, il valor capitale non aſcenda alla rapportata ſomma, ma ſia molto minore, ed in conſeguenza minore debba eſſer il quantitativo del paraggio. La ſignora marcheſa Cavalcanti con ſupplica di *proponat contenta* due coſe al propoſitoha raſſegnato al magiſtrato. Ha dimoſtrato in primo luogo, che ſiano efimere le detrazioni, che pretende il duca di Vietri doverſi fare. Ha dimoſtrato in ſecondo luogo, che anche quando il S. C. per ſerbare una rigoroſiſſima ſcrupuloſità voglia procedere alla diſcuſſione della relazione, poichè ſia certa e non contraddetta dal duca una parte del valor della roba, e la diſcuſſione non può aver altro riguardo che a vederſi ſe debbano o no ammetterſi le detrazioni preteſe, così *gradatim conditionaliter & ſucceſſive* ha chieſto per ora definirſi il quantitativo del paraggio corriſpondente al valor della roba non contradetto, e per lo di più riſerbarne la provvidenza diſcuſſa la relazione. Paſſiamo brevemente a queſte due dimoſtrazioni.

Il duca di Vietri relativamente al feudo di Caſamaſſima non ne difficulta la rendita dimoſtrata dalla ſignora marcheſa Cavalcanti, ma dice che la Regia Corte di Biſceglia non abbia fatto il defalco di tutti li peſi del feudo. Ne forma egli una nota a ſuo talento, e la fa aſcendere a ducati 2792 12 per adoe, decime, relevj, ſtrade, procaccio, armigeri, aggente, erario, caſſiere, e fattore. La ſimarcheſa riſponde riſponde, che non ſieno da ammetterſi detti peſi e per la loro eſorbitanza, e per non eſſer tutti dovuti, e per riguardar molti l' eſercizio della giuriſdizione, dovendoſi ſolo, come ha fatto la regia corte di Biſceglia, ammettere i peſi giuſti, e nella giuſta quantità.

Riſpetto al feudo di S. Michele il duca di Vietri dice in primo luogo, che ſia alterato il prezzo di carlini venti fiſſati a tomolo di grano, e che pure debban defalcarſi ducati 620 e grana 44 di peſi non detratti dalla corte di Biſceglia. La ſignora marcheſa riſponde, che il prezzo dato al grano

ſia

ſia quello ſteſſo che era deſcritto ne' libri erariali : che ſia anzi minore di quello, che il duca nel 1795 denunciò nella liquidazione del rilevio, in cui ſi fiſsò a carlini ventuno : e che finalmente queſta diverſità di prezzo ſia di piccolo oggetto ſopra cinquecento tomola di grano, quanto importano que' terraggi. Riſponde dippiù che ne anche debban defalcarſi li peſi dedotti dal ſignor duca per le ſopra allegate ragioni , e perchè tra i peſi ſi portano ducati 211 50 annui dovuti alla univerſità per capitale di duc. 4230 ſenza eſprimerſene la cauſale.

Riſpetto alle caſe il duca di Vietri non calcola gli appartamenti addetti per uſo ſuo e della ducheſſa D. Maria Rovido, e pretende defalcarſi dritti di eſazione e di annue accomodazioni . La ſignora marcheſa riſponde , che debban calcolarſi le piggioni delle abitazioni, che il duca non calcola, e che non per altra ragione ella ha dato il capitale al cinque per cento alle caſe, che in compenſo delle annue accomodazioni, che vi biſognano.

Riſpetto alla maſſeria di Averſa il duca di Vietri pretende defalcarſi ducati 111 per eſcomputo accordato alli conduttori per li danni cagionati da un oragano nel 1797 . La marcheſa riſponde, che queſto eſcomputo accordato per una cagion particolare e tutta temporanea non diminuiſca il valore del fondo.

Finalmente il duca di Vietri crede doveſi dedurre alcuni debiti e peſi vitalizj. La marcheſa riſponde, che li debiti non importano , che ſoli ducati 28848 43 , aſſegnati ſu le dette partite di arrendamenti e fiſcali : e che i due peſi vitalizj non diminuiſcano il valor della roba , ed in oltre che uno ſia già eſtinto, qual è quello di D. Maria Aurelia Depnnte monaca in S. Giuſeppe de Ruffi , e ſia vicino ad eſtinguerſi quello dovuto alla ducheſſa D. Maria Rovido per la di lei ottagenaria età.

Dalle coſe dette vedeſi chiaro, che ſia ſtringente la dimoſtrazione fatta dalla ſignora marcheſa Cavalcanti, che ſieno efimeri i peſi, che pretende far dedurre il duca di Vietri, onde non ricevendo alterazione alcuna il valor della roba ereditaria ma-

materna, da lei dimoſtrato, reſta ſaldo e fermo il ſuo dritto di conſeguire il paraggio nella ſomma di duc. 30055. 30., in ſiem co' frutti. Ma quando, malgrado ciò, di queſte detrazioni voglia farſene una diſputa, e formarne oggetto di diſcuſſione, non potrà ſicuramente per ora negarſi alla ſignora marcheſa Cavalcanti il paraggio ſulla quantità non contraddetta e riſerbare il dipiù in eſito della diſcuſſione della relazione. Noi brevemente a tale oggetto ne daremo il dettaglio, ſeguendo le ſteſſe poſizioni del ſignor duca.

Dal reaſſunto delle relazioni de' beni e peſi formato dallo ſcrivano della cauſa d' ordine del ſignor conſiglier commiſſario, e col conſentimento degl' intereſſati, ſi rileva, che la rendita non contraddetta dal duca di Vietri per lo feudo di Caſamaſſima aſcenda a duc. 3113. 46., e quella di S. Michele a ducati 4673. 32., li quali uniti inſieme, ſommano ducati 7786. 78. Di queſti, giuſto l' ultimo relevio, ducati 5170. 46. debbono attribuirſi alla rendita feudale, e duc. 2616. 32 alla rendita burgenſatica. Dandoſi capitale a queſta ſomma, cioè per lo feudale al 2½ per 100, e per lo burgenſatico al 4 per 100, il valore di queſti feudi non contraddetto aſcende a ducati —— ℔ 272209

La rendita non contraddetta dal ſignor duca per la maſſeria in Averſa importa ducati 778, alla quale dandoſi capitale al 4 per 100, aſcende il valor ſuo a ducati —— ℔ 19450

La rendita non contraddetta dal duca per li due palazzi ſiti in Napoli importa ducati 2731, alla quale dandoſi capitale al 5 per 100, il valor ſuo aſcende a duc. —— ℔ 34620

Arrendamenti ed adoe ducati —— ℔ 18000

Fiſcali ducati —— ℔ 30303

Le doti ed antefato della ducheſſa di Caſamaſſimo a debito delle eredità del defunto duca di Vietri ducati —— ℔ 24000

398573

Gli

	Rip. ——	398573
Gli argenti, gioje, e contanti ducati ———		15000
Somma in uno il valor della roba materna non contraddetta duc. ———		413573
Detratti da questa somma i debiti pretesi defalcarsi dal duca di Vietri in ducati ———		28846 43
Restan netti duc. ———		384726 57

Noi non teniamo conto del peso vitalizio dovuto alla marchesa D. Maria Rovido per le ragioni sopra allegate.

In questa posizione di cose, come mai potrà non definirsi per ora a favore della signora marchesa Cavalcanti il paraggio sopra questa somma non contraddetta dal duca di Vietri? La discussione parrà risguardare la maggior quantità, per esaminarsi, se abbia luogo quello che sostiene la marchesa Cavalcanti, ovvero quello, che espone il duca di Vietri; ma nelle posizioni di fatto, in cui le parti convengono, il S. C. colla suprema sua autorità vede già il vero, onde definire l'interino e provvisionale quantitativo, riserbando il di più dopo la discussione della relazione. Qual sia questo quantitativo sopra la somma non contradetta, è breve il conteggio. Dovendosi, come dicemmo, il paraggio *ad instar legitimæ per semissem*, attento il numero di cinque figli superstiti a tempo della morte della comune madre, la quinta parte del semisse di detti duc. 384726, 57, importa duc. 38472, 67. Questa è quella somma, che per *gradatim, conditionaliter, & successive* chiede per ora la signora marchesa Cavalcanti, quando non si creda ammettersi la sua prima petizione; e questa somma, insiem co' frutti dal 1794, si augura almeno per ora conseguire dalla inalterabile giustizia del S. C.

Napoli li 19 di febbrajo del 1803.

VA1
152115